

ACCORDO PER L'UTILIZZO DEL MOG NEL SETTORE DELL'INDUSTRIA ALIMENTARE  
(art. 51 punto C comma 2 del CCNL 15 ottobre 2019)

In data 18 novembre 2019, a Roma si sono incontrati Assolavoro, Nidil Cgil, Felsa Cisl, Uiltemp (di seguito le Parti);

- visto il rinvio alle Parti operato dall'art. 51 punto C comma 2 del CCNL 15 ottobre 2019, in merito alla definizione di una intesa finalizzata ad individuare per il settore delle Industrie Alimentari le attività secondarie nelle quali rendere operativo l'istituto del MOG;
- considerato che la finalità perseguita dalle Parti è di agevolare l'utilizzo della somministrazione di lavoro in alcune aree aziendali o settori che maggiormente necessitano di rapporti di lavoro compatibili con le reali esigenze produttive ed organizzative delle Aziende utilizzatrici;
- responsabilità delle Parti è quella di garantire percorsi di continuità occupazionale, favorendo l'instaurarsi di missioni lavorative più stabili, così da evitare fenomeni di frammentazione contrattuale di missioni brevi e reiterate o l'applicazione di tipologie contrattuali meno tutelanti per i lavoratori rispetto alla somministrazione;
- Le parti, tenuto conto delle previsioni del CCNL in materia, nonché delle forme di flessibilità in entrata previste dal CCNL Industrie Alimentari, condividono che la finalità del presente accordo è ricondurre nell'ambito della somministrazione di lavoro altre tipologie contrattuali flessibili, occasionali e accessorie.

Le Parti convengono quanto segue.

1. Fermi restando i limiti percentuali previsti dalla contrattazione collettiva dell'utilizzatore possono essere stipulati contratti di lavoro in somministrazione a tempo determinato con monte ore retribuito garantito (MOG) a tre mesi, in tutte le Aziende del settore alimentare, contraddistinte dall'applicazione del codice ATECO 10.
2. Per i contratti di cui al punto 1 che prevedono un utilizzo complessivo inferiore ai 30 lavoratori somministrati per la singola ApL, è sempre possibile stipulare - nei limiti di contingentamento previsti dalla Legge (D. Lgs. n. 81/2015) ovvero dalla contrattazione collettiva applicata dall'utilizzatore - previa comunicazione informativa scritta alle organizzazioni sindacali Nazionali e Territoriali, un contratto iniziale di MOG a tre mesi.  
Durante tale periodo l'agenzia per il lavoro e le OO.SS. Nazionali o Territoriali possono stipulare un accordo al fine di prorogare la somministrazione.
3. A seguito di un primo contratto di tre mesi, qualora la medesima ApL intenda rinnovare il contratto di MOG con lo stesso utilizzatore, è comunque tenuta sottoscrivere l'accordo con le OO.SS. di cui al punto precedente.
4. Entro dieci giorni dalla richiesta di accordo di cui ai punti 2 e 3, le Parti sono tenute ad incontrarsi per la sottoscrizione dell'accordo. Solo nel caso in cui le OO.SS. non diano riscontro nei termini indicati, l'ApL potrà procedere (silenzio assenso) all'ulteriore somministrazione in MOG.
5. Nelle ipotesi in cui l'ApL evidenzi la necessità di ricorrere sin dall'inizio della somministrazione ad un utilizzo più esteso rispetto al limite di cui al punto 2, l'Agenzia è tenuta a convocare preliminarmente le OO.SS. firmatarie il presente Accordo. Le OO.SS. sono tenute entro 3 giorni lavorativi dalla comunicazione a dare riscontro alla convocazione della ApL. Entro i successivi 10 giorni di calendario dal riscontro della comunicazione devono incontrarsi per la sottoscrizione dell'accordo. Nel caso in cui le OO.SS non diano riscontro nei termini di cui sopra l'ApL potrà procedere (silenzio assenso) alla somministrazione in MOG.



6. Nelle aziende utilizzatrici nelle quali siano stati attivati, alla data di sottoscrizione del presente accordo, contratti con MOG nel settore alimentare si applica la disciplina contrattuale vigente fino al 31 luglio 2020, pur senza la necessità di sottoscrizione dell'accordo sindacale di cui ai punti che precedono. A far data dal 1 agosto 2020 il rinnovo o la proroga dei contratti di MOG in essere presso dette aziende utilizzatrici è consentito a seguito della sottoscrizione degli accordi di cui ai punti precedenti.
7. Le parti considerano che le intese ai punti 2 e 3 siano da riferirsi all'applicazione del MOG presso la singola impresa utilizzatrice. Qualora l'utilizzatore si avvalga contemporaneamente di ulteriori ApL, i contenuti delle intese saranno estesi dall'inizio della somministrazione, tramite accordo, alle lavoratrici/tori da queste somministrati.
8. Le Parti convengono di attivare il monitoraggio dei contratti di MOG derivanti dalla coerente applicazione del presente Accordo in relazione alle finalità enunciate in premessa.

Roma, 18 novembre 2019

ASSOLAVORO

*Romello Tade*

FELSA CISL

*Mattia Ciulli*

NIDIL CGIL

*A. P.*

UILTEMP

*Lucia L.*

*[Handwritten signatures in blue ink, including names like Felice, Stefano, and others]*